

MISURE DI BIOSICUREZZA PER ATTIVITA' DI RICERCA DI FUNGHI E TARTUFI IN ZONA DI RESTRIZIONE II

Premesso che l'attività di ricerca di funghi e tartufi all'interno della zona di restrizione II di cui sopra è consentita ai soli residenti nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata) nel corso della stessa dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

b) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati);

c) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;

d) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; provvedere alla pulizia e disinfezione delle ruote dei mezzi utilizzati con i disinfettanti idonei messi a disposizione del Comune nelle apposite aree;

e) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

f) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;

Nel corso delle attività, inoltre, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente evitati rumori e comportamenti che potrebbero causare disturbo della fauna presente. Infine, si rammenta che dovrà essere segnalato all'AUSL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II e ai proprietari di tartufaie autorizzate anche se non rientrano nei criteri precedentemente citati, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate.